

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 59/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di ricorso avverso cartella di pagamento emessa dal Consorzio di bonifica delle paludi Biscia Chiodo Prandona per taglie irrigue 2011.

La Commissione esamina preliminarmente la questione relativa alla propria competenza ed afferma che questa, ai sensi della L. 448/01, sussiste anche se non si estende alla determinazione del quantum debeatur, poiché il piano di riparto deliberato dai consorzi è impugnabile davanti al Tar.

Il ricorrente contesta che non ha mai chiesto il servizio di fornitura di acqua, che non è socio del consorzio, che i suoi fondi agricoli non fanno parte del perimetro consortile e che non utilizza l'acqua del consorzio, ma acque estranee al comprensorio del consorzio, anche perché le forniture di acqua del consorzio, essendo acque a scorrimento, non possono procedere in salita verso i suoi fondi contro la forza di gravità.

Il consorzio afferma che l'impugnazione è tardiva, perché il ricorrente non ha impugnato davanti alla giustizia amministrativa il piano di riparto delle taglie dell'acqua e che, inoltre, il padre della ricorrente, cui i terreni sono pervenuti per successione mortis causa, ha sempre pagato senza sollevare obiezioni. La tesi del consorzio impositore è che il suo credito è divenuto definitivo ed esigibile, che non è necessario perciò alcun atto di accertamento prodromico l'iscrizione a molo, perché a tal fine ciò che rileva è l'adozione da parte del consorzio di specifici atti che sono il piano di classificazione degli immobili, il bilancio annuale di previsione ed il piano annuale di riparto delle spese fra i consorziati. Le delibere di approvazione dei moli, debitamente sottoposte all'organo di controllo regionale, con la pubblicazione all'albo consortile producono l'effetto della piena conoscibilità degli elementi costitutivi del debito per ciascun consorziato. La cartella pertanto, al massimo, può essere impugnata per vizi propri. Vizi che, secondo la Commissione, non sussistono tanto che Equitalia Esatri può essere estromessa dal presente giudizio.

La Commissione, tuttavia, ritiene che il consorzio ha titolo di chiedere la riscossione delle taglie irrigue all'interno del perimetro del proprio comprensorio, definito dal proprio statuto.

Al contrario il medesimo consorzio non ha titolo giuridico di richiedere il versamento di qualsivoglia taglia di bonifica e irrigua al di fuori del perimetro del proprio comprensorio.

Orbene, il ricorrente prova che i terreni sono esclusi dalla zona irrigata dalle rogge del consorzio, producendo una serie di atti e planimetrie, da cui risulta che i fondi in oggetto sarebbero al di fuori del perimetro stabilito dallo statuto del consorzio. La Commissione osserva inoltre, che la prova di avere diritto alla taglia d'acqua e che i terreni sono intestati ad una utenza iscritta al consorzio, compete all'ente stesso.

Allo stato degli atti, il consorzio non offre alcuna prova certa in merito. La Commissione ritiene competa a chi afferma il proprio diritto, provare di esserne il titolare, mentre nel caso in esame è del tutto incerto se il presupposto impositivo sussista.

Il ricorso deve quindi essere accolto e l'iscrizione a ruolo annullata. Considerata l'incertezza del presupposto che ha originato il contenzioso, la Commissione ritiene equo compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'iscrizione a ruolo impugnata. Spese compensate.